

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Veneto Leader S.r.l.
Via dell'Università, 3 - 34123 Trieste
Tel. 040 308779 Fax 040 3226936
www.venetoleader.it
CF/P.IVA 30172770277
Iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi – Società n. 91990 del 27/09/2007
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 30172770277
Iscrizione REA: TS – 124339

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Le tipologie di finanziamento che rientrano nella attività di Veneto Leader S.r.l. sono: finanziamenti chirografari, finanziamenti ipotecari, leasing, prestiti personali, mutui.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza, quale parte integrante, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario del finanziamento richiesto. Veneto Leader S.r.l. inoltre non assume alcun obbligo in ordine ai tempi ed alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento ed in ordine all'entità delle spese di istruttoria previste dalla banca o dall'intermediario finanziario.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente: massimo 3% (tre percentuale) calcolata sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

B. Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziario, nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari.

C. Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore: massimo Euro 1.000,00 (Euro mille/00), che devono essere versati dal cliente alla sottoscrizione del contratto di mediazione.

D. Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (ad esempio spese per visure catastali, visure camerali, crif etc.) Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni indagine effettuata, indipendentemente dalla conclusione del contratto di finanziamento.

E. Spese, a titolo di penale, che il cliente deve sostenere nel caso in cui abbia fornito notizie o documentazione non corrispondenti al vero, nella misura prevista al precedente punto C.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Diritti del cliente

1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
2. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
3. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
4. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi.
5. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R.

Obblighi del cliente

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
3. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.

Obblighi del mediatore

1. Il mediatore deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
2. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

Limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente

1. Il contratto di mediazione creditizia viene conferito in forma non esclusiva e revocabile da entrambe le parti a mezzo lettera raccomandata A/R.
2. Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
3. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 12 dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta, da entrambe le parti.
4. Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi 12 dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.
5. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificatamente il motivo.
6. Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
7. In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di
8. In caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario, il cliente sarà tenuto al pagamento delle spese documentate dal mediatore creditizio; ed inoltre il mediatore tratterà le somme, ad esso spettanti a titolo di spese di istruttoria, versate dal cliente alla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

LEGENDA

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

UIC: Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, presso il quale è istituito l'Albo dei Mediatori Creditizi. L'Albo è consultabile sul sito internet dell'UIC www.uic.it.